MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 27.12.2000 è stato adottato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 25/10/2017;

Premesso che le leggi sui Tributi Comunali succedutasi nel tempo hanno previsto la figura del Funzionario Responsabile e precisamente:

- Responsabile dell'imposta comunale sugli immobili in base all'art. 11 del D.lgs. 30.12.1992 n. 504;
- Responsabile della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507;
- Responsabile Imposta Municipale Propria in base all'art. 3 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, come previsto dal D.lgs. n. 23 del 14/03/2011;
- Responsabile sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), in base all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- Responsabile Imposta Unica Comunale - IUC, in base al disposto art. 1, commi 692 e 693 della L. 22/12/2013, n. 147, come modificata dal D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

Visto il parere del Ministero dell'Interno del 15/01/2004, il quale prevede la possibilità che un dipendente di Cat. D non più titolare di Posizione Organizzativa possa continuare a svolgere le sue funzioni di Responsabile dei Tributi con emanazione di atti a rilevanza esterna, previo apposito atto regolamentare che confermi in capo al medesimo le funzioni precedentemente svolte – **allegato A**;

Vista la sentenza della Cassazione - Sez. Tributaria n. 23582 del 06/11/2009 che ha ritenuto: "legittimo l'atto impositivo sottoscritto da un funzionario non avente qualifica dirigenziale in considerazione del carattere di specialità della normativa in materia di nomina del Funzionario Responsabile della TARSU rispetto alle disposizioni che regolano in generale il conferimento delle funzioni amministrative provvedimentali ai dipendenti del Comune, tra le quali rientrano gli artt. 107 e 109 del TUEL. Il carattere di specialità della disposizione in discorso, in particolare, è ravvisabile nella specificità del settore tributario in cui essa si trova inserita. La natura speciale della previsione di cui all'art. 74 citato porta a ritenere che essa non sia stata né abolita né modificata dal testo unico del 2000, nonostante quest'ultimo sia posteriore, atteso che, per i principi generali, la legge successiva di carattere generale non incide sulla normativa precedente di carattere speciale"- **allegato B**;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria n. 3662/2015 la quale, in base all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 546/1992, ha ribadito che l'Ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi - **allegato C**;

Ritenuto, in base a quanto affermato nella sentenza n. 25582/2009, che nonostante sia mutato il quadro di riferimento normativo relativo al Responsabile dei Tributi (prima art. 74 del D.lgs. 507/93 relativo al Funzionario Responsabile TARSU, ora art. 1, comma 692, della L. 147/2013 relativo al Funzionario Responsabile della IUC) non sia venuto meno il carattere di specialità delle norme che regolano la nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi rispetto alla disciplina generale prevista dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, e ciò è testimoniato dal fatto che l'art.74 del D.Lgs. 507/93 è stato riprodotto dalle successive norme tributarie emanate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 267/2000 - **allegato D** - non facendo riferimento alla qualifica del funzionario responsabile dei tributi, elemento che altrimenti avrebbe dovuto precisare (in ossequio al principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) come invece correttamente fa l'art. 11 del D.lgs. 546/92, in materia di contenzioso tributario, ove prevede che soltanto il dirigente o in sua mancanza il titolare di posizione organizzativa possano

rappresentare il Comune in giudizio. Rimane ferma invece, in osservanza di quest'ultima normativa, il principio per cui la rappresentanza in giudizio non può essere affidata a dipendente non titolare di posizione organizzativa;

Posto che, in base a quanto premesso, si ritiene necessario introdurre un'apposita norma regolamentare che confermi in capo al Responsabile del Servizio Tributi le funzioni di Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, salvo che per quanto attiene la rappresentanza in giudizio;

Ritenuto pertanto necessario inserire **l'art. 26/bis** così come segue: "**Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali": "Il Funzionario dei Tributi Comunali è il Responsabile del Servizio Tributi appartenente alla Cat. D anche se non titolare di Posizione Organizzativa. Allo stesso spetta l'indennità per specifiche responsabilità di cui alla lett. F) dell'art. 17 del CCNL 01/04/1999, esclusa la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi comunali, che spetta al titolare della Posizione Organizzativa del Settore Economico Finanziario o ad apposito soggetto abilitato ai sensi di legge**;

Visto l'art. 36 dello Statuto comunale il quale prevede che l'approvazione del Regolamento degli Uffici e Servizi sia di competenza della Giunta Comunale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- Il Segretario Generale in base alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. di modificare, per i motivi di cui in premessa, l'attuale Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi inserendo l'articolo 26 bis "Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali", come da all' allegato 1) e di approvare il testo definitivo;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.